
Il primo motivo non è fondato dal momento che , come risulta dal testo della impugnata sentenza,il decreto di latitanza è stato preceduto da tutte le ricerche utili ed effettuabili in rapporto alla peculiare situazione del soggetto (senza fissa dimora e straniero).

Le residue deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento.

Il Legislatore, allineandosi al dictum della Corte Europea dei diritti dell'uomo,ha riscritto l'art.175 cod.proc.pen. (novellato dal d.l. 17/2005 conv. legge 60/2005) che, rispetto alla pregressa normativa, è più attento alle garanzie difensive inerenti alla partecipazione al processo dello imputato .Costui ha diritto ad essere rimesso nel termine per impugnare in tutti i casi in cui non fosse edotto del procedimento o del provvedimento emesso in sua contumacia e non avesse volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare.

Non spetta allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento o della sentenza pronunciata in contumacia (oppure del decreto penale di condanna) , ma è onere del Giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva.

Il Legislatore (benché negli atti preparatori si fosse posto il problema) non ha coordinato la nuova disposizione con la formulazione dell'art.603 comma 4 cod.proc.pen. ; la norma collega ancora la rinnovazione della istruzione dibattimentale alle condizioni che la contumacia derivi da caso fortuito o da forza maggiore e che la mancata conoscenza del decreto di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo o volontario.

In tale contesto normativo, consegue che non tutti gli imputati contumaci che sono rimessi nel termine per impugnare godono di una ripetizione del giudizio.